COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA

Sede: Piazza Vittorio Emanuele 44 - 84078 Vallo della Lucania - CF 84000010656 - tel. 0974/714111 - linee passanti - Servizio Attività Produttive - 214/260 - Protocollo 253 - 217 - fax 0974/718064 - mail: pantaleo.pisapia@legalmail.it

Settore Attività Produttive

ORDINANZA N. 19 2013

Oggetto: Attività di intrattenimento musicale (concertini, karaoke, cabaret, intrattenimento con d.j., piccoli intrattenimenti teatrali) all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi: disciplina.

IL SINDACO

visto il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012 n.35, recante "Disposizioni urgenti in materia d i semplificazione e di sviluppo", che ha apportato modifiche al T.U.L.P.S.; precisamente il comma 2 dell'art.1 3 ha abrogato il comma 2 dell'art. 124 del regolamento di esecuzione del TULPS, che prevedeva l'obbligo per i pubblici esercizi di conseguire la licenza ex art. 69 TULPS per qualsiasi trattenimento organizzato all'interno o all'esterno degli stessi;
visto il comma 2 dell'art. 13 "Modifiche al T.UL.P.S·· del Decreto Legge 9 febbraio 2012. n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" che ha abrogato il secondo comma dell'art 124 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635. inerente l'art. 69 del T.U.L.P.S. Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
considerato che l'abrogazione del citato articolo 124, unitamente alla liberalizzazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi. consente di svolgere liberamente. senza limitazioni d'orario. qualsiasi attività di intrattenimento musicale (concertini, karaoke, cabaret, intrattenimento con d.j.) all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi;
- è sempre più frequente che all'interno e all'esterno di esercizi di somministrazione sia diffusa musica e siano organizzate serate musicali con esecuzioni dal vivo e/o con strumentazione amplificata;

ritenuto di dover regolamentare l'attività di piccoli trattenimenti musicali (concertini) a carattere di occasionalità e complementarietà nei pubblici esercizi,ovvero nei relativi spazi antistanti, al fine di tutelare la pubblica quiete, il riposo e la salute delle persone;
dato atto che l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dislocate nel territorio comunale, non solo perché con la loro presenza contribuiscono efficacemente all'animazione, alla sicurezza, nonché alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché offrendo piccoli intrattenimenti musicali e altre iniziative complementari di animazione, danno la possibilità a residenti e/o turisti di divertirsi all'interno dei confini comunali, sottraendoli al grave rischio di incidenti stradali a cui si esporrebbero qualora fossero costretti a raggiungere altri luoghi di svago e divertimento;
considerato, altresì, che tali attività possono costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i residenti e/o turisti che abitano stabilmente e /o temporaneamente nelle aree interessate particolarmente nelle ore serali e notturne;
tenuto conto che in base a quanto sopra richiamato occorre ricercare il giusto equilibrio alle esigenze di tutti i soggetti;
ritenuto, inoltre, opportuno disciplinare l'orario nel quale è consentita la diffusione della musica all'interno e all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, affinché sia ammesso il libero esercizio di tale attività e al contempo tutelare la salute pubblica;
vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" la quale all'articolo 8, comma 2, dispone, l'obbligo per i soggetti titolari dei progetti o delle opere elencate allo stesso comma di predisporre una documentazione di previsione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica, o al potenziamento delle opere elencate;

visto il DPR 19 ottobre 2011, n.27, che all'art. 4 disciplina la semplificazione in materia di impatto acustico delle attività economiche, prevedendo per i ristoranti , pizzerie, trattorie, sale, gioco, bar, stabilimenti balneari, ecc. che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e che superino i limiti di rumore stabiliti dai limiti previsti dal DPCM 14.11.1997, l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 26.10.1995, n. 447; ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore si può fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
visto il D.M. 19/08/1986 avente ad oggetto "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico;
visto il vigente Piano di zonizzazione acustica approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 10/07/2009;
visto il D. Lgs.n .267/2000 e s.m.i.:

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. L'esercizio delle attività di intrattenimento musicale (es. concertini karaoke, cabaret. intrattenimento con dj.. piccoli spettacoli teatrali) all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alle seguenti prescrizioni:
   a) il titolare del pubblico esercizio all' interno o all'esterno del quale intende svolgere qualsiasi attività di intrattenimento deve comunicare, in tempi congrui e prima della data prevista per lo spettacolo o il trattenimento, mediante segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), attraverso l'unito modello (a – b), l'intendimento di voler svolgere una delle attività in esso indicate;
   b) la S.C.I.A. dovrà essere accompagnata da una "Documentazione di Previsione di Impatto Acustico", redatta conformemente all'art. 8, comma 2, della legge 26.10.1995, n. 447, ovvero ai contenuti, modalità, criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico previsti dal vigente Piano di zonizzazione acustica approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 10/07/2009, che, tenuto conto anche degli orari in cui s'intende esercitare le áttività di intrattenimento, valuti in particolare e dimostri la compatibilità sotto il profilo acustico delle attività in questione;
   c) sono esentati dall'osservanza della prescrizione di cui alla precedente lettera b), gli intrattenimenti in argomento, organizzati all'interno di **locali pubblici insonorizzati** per i quali sia dimostrato da parte del titolare, con idonea documentazione redatta da tecnici abilitati, l'osservanza delle norme sui livelli massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, previste dal D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia che, tenuto conto anche degli orari in cui s'intende esercitare le attività di intrattenimento, valuti in particolare e dimostri la compatibilità sotto il profilo acustico delle attività in questione;
   d) per lo svolgimento degli intrattenimenti di cui al punto 1., ricorrenti e superiori a n. 2 eventi mensili, da organizzare all'esterno del locale di pubblico esercizio, oltre alla documentazione di cui ai precedenti lettere a) e b) si dovrà, presentare apposita dichiarazione di impegno da cui risulti che in occasione dell'intrattenimento:
      - ✓ il pubblico avrà ingresso libero e gratuito;
      - ✓ l'attività di intrattenimento sarà *complementare* a quella prevalente di somministrazione;nel locale non saranno creati spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo (pista da ballo, sedie disposte a platea, pedane, ecc.);
      - ✓ sarà mantenuto l'assetto ordinario del locale e l'intrattenimento dovrà essere svolto in uno spazio libero nella sola superficie autorizzata alla somministrazione;
      - ✓ gli avvenimenti di spettacolo non saranno pubblicizzati in alcuna forma;

- ✓ il prezzo delle consumazioni *non sarà maggiorato* rispetto ai prezzi normalmente praticati e già tenuti esposti obbligatoriamente;
- ✓ non saranno utilizzati palchi o pedane di altezza superiore a cm 80;
- ✓ le attrezzature, gli impianti elettrici e di diffusione sonora montati saranno corredati di tutte le documentazioni che ne garantiscono la conformità alle vigenti normative ed in particolare al D.M. 19.08.1986;
- ✓ che non si configura la fattispecie di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 TULPS;
- ✓ di provvedere, nel caso di occupazione di suolo pubblico, alla relativa richiesta di autorizzazione per la concessione;
- ✓ di essere in regola con il pagamento TOSAP.
- ✓ saranno poste in essere adeguate misure organizzative di vigilanza atte ad evitare che all'uscita dal locale si creino rumori e schiamazzi pregiudizievoli alla quiete pubblica;

e) per lo svolgimento degli intrattenimenti di cui al punto 1., ricorrenti e inferiori a n. 2 eventi mensili, da organizzare all'esterno del locale di pubblico esercizio, oltre alla documentazione di cui alla precedente lettera a) si dovrà, presentare apposita dichiarazione di impegno da cui risulti che in occasione dell'intrattenimento:
   - ✓ il pubblico avrà ingresso libero e gratuito;
   - ✓ l'attività di intrattenimento sarà *complementare* a quella prevalente di somministrazione;nel locale non saranno creati spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo (pista da ballo, sedie disposte a platea, pedane, ecc.);
   - ✓ saranno rispettati i limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica approvato con apposito regolamento comunale;
   - ✓ sarà mantenuto l'assetto ordinario del locale e l'intrattenimento dovrà essere svolto in uno spazio libero nella sola superficie autorizzata alla somministrazione;
   - ✓ gli avvenimenti di spettacolo non saranno pubblicizzati in alcuna forma;
   - ✓ il prezzo delle consumazioni *non sarà maggiorato* rispetto ai prezzi normalmente praticati e già tenuti esposti obbligatoriamente;
   - ✓ non saranno utilizzati palchi o pedane di altezza superiore a cm 80;
   - ✓ le attrezzature, gli impianti elettrici e di diffusione sonora montati saranno corredati di tutte le documentazioni che ne garantiscono la conformità alle vigenti normative ed in particolare al D.M. 19.08.1986;
   - ✓ che non si configura la fattispecie di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 TULPS;
   - ✓ di provvedere, nel caso di occupazione di suolo pubblico, alla relativa richiesta di autorizzazione per la concessione;
   - ✓ di essere in regola con il pagamento TOSAP.
   - ✓ saranno poste in essere adeguate misure organizzative di vigilanza atte ad evitare che all'uscita dal locale si creino rumori e schiamazzi pregiudizievoli alla quiete pubblica;

f) per lo svolgimento degli intrattenimenti di cui al punto 1., all'interno del locale di pubblico esercizio, oltre alla documentazione di cui ai precedenti lettere a) - b) - c) e d) si dovrà, presentare:
   - ➢ relazione, a firma di tecnico abilitato, circa il possesso dei requisiti di agibilità dei locali (esodo del pubblico, statica delle strutture e esecuzione a regola d'arte degli impianti installati);
   - ➢ certificato prevenzione incendi (punto 83 del D.M.16/0281982) se il locale ha una capienza superiore a 100 posti. La densità di affollamento deve essere calcolata per 0,7 persone a metro quadrato della sola superficie autorizzata per la somministrazione;
   - ➢ dichiarazione da cui risulti saranno poste in essere adeguate misure organizzative di vigilanza atte ad evitare che all'uscita dal locale si creino rumori e schiamazzi pregiudizievoli alla quiete pubblica;

2. ***E' vietata*** qualsiasi forma di piccolo intrattenimento occasionale, non rientranti nella fattispecie di cui al precedente punto 1.) lettere a, b, c, d, e, fino all'adozione da parte del competente Organo di questo Comune di apposito regolamento che ne disciplini l'esercizio.
3. ***La mancata osservanza della presente ordinanza*** comporterà l'applicazione delle previste sanzioni amministrative ed eventuali accessorie.
4. ***Ogni disposizione emanata in precedenza*** in contrasto con la presente ordinanza è da intendersi revocata.
5. ***Avverso la presente ordinanza*** è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 8 D.P.R. 24.11. 1971, n 1199., nel rispetto dei termini previsti per legge.

6. ***manda:***

- *ai competenti Organi di vigilanza* presenti sul territorio per gli opportuni accertamenti sull'osservanza della presente Ordinanza;
- al Settore Attività Produttive – Sede e *al SUAP Cilento*, con sede alla via M. Mainente, per i consequenziali adempimenti, *giusta vigente convenzione (deliberazione consiliare n.12 del 27/04/2001).*

Li, 24 MAG. 2013

CITTÀ DI VALLO DELLA LUCANIA

Il Sindaco
dott. Antonio Aloia

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA

Sede: Piazza Vittorio Emanuele 44 – 84078 Vallo della Lucania – CF 84000010656 – tel. 0974/714111 – linee passanti – Servizio Attività Produttive – 214/ 260 – Protocollo 253 – 217 – fax 0974/718064 – mail: pantaleo.pisapia@legalmail.it

Settore Attività Produttive

ORDINANZA N. 20/ 2013

Oggetto: Ordinanza n.19 del 24 maggio 2012 "Attività di intrattenimento musicale (concertini, karaoke, cabaret, intrattenimento con d.j., piccoli intrattenimenti teatrali) all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi: rettifica – limitazione orari e sanzioni.

IL SINDACO

vista la propria ordinanza n. 19 in data 24 maggio 2013, con la quale si disciplinano le attività di intrattenimento musicale (concertini, karaoke, cabaret, intrattenimento con d.j., piccoli intrattenimenti teatrali) all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi;
vista la circolare n. 3644/c, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico – prot.n. 02004339 in data 28/10/2011, con la quale viene prevista la possibilità di limitare, per motivi di pubblica sicurezza, anche gli orari delle attività di intrattenimento musicale all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi;
visto l'art.7bis (sanzioni) del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ritenuto di dover limitare gli orari degli intrattenimenti di cui innanzi, al fine di evitare danni alla sicurezza pubblica e disturbo alla quiete pubblica;
visto il dlgs. n. 267/2000;

DISPONE

- Di rettificare, per le motivazioni innanzi esposte, la propria ordinanza n. 19/2013;
- E, per l'effetto:

O R D I N A

Per le motivazioni in premessa indicate:

- di limitare alle ore 1,00 (una) gli orari delle attività di intrattenimento musicale (es. concertini karaoke, cabaret. intrattenimento con dj.. piccoli spettacoli teatrali) all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- è prevista la possibilità di una proroga di 1 (un'ora), eccezionalmente, in occasione di particolari ricorrenze che prevedono un notevole afflusso di pubblico (festività patronali a Vallo capoluogo e frazioni, festività natalizie e pasquali, etc.);
- per l'inosservanza della presente ordinanza, è prevista una sanzione pari a € 500,00 (cinquecentomila).

1. ***Avverso la presente ordinanza*** è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 8 D.P.R. 24.11. 1971, n 1199., nel rispetto dei termini previsti per legge.

6. ***manda:***

- *ai competenti Organi di vigilanza* presenti sul territorio per gli opportuni accertamenti sull'osservanza della presente Ordinanza;
- al Settore Attività Produttive – Sede e *al SUAP Cilento*, con sede alla via M. Mainente, per i consequenziali adempimenti, *giusta vigente convenzione (deliberazione consiliare n.12 del 27/04/2001).*

Li, 25 maggio 2013

Il Sindaco
dott. Antonio Aloia

CITTA' DI VALLO DELLA LUCANIA